



**COMUNE DI CALTRANO**

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il Comune regola l'addizionale comunale all' IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.
2. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006, nonché dagli ulteriori interventi normativi di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011 e dall'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011.

**Art. 2**  
**Potestà regolamentare**

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

**Art. 3**  
**Deliberazione delle aliquote**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la determinazione dell'aliquota, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
4. Il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.

**Art. 4**  
**Esenzioni**

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale. L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

**Art. 5**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

**Art. 6**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.